

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE O DI STUDIO ISTITUITE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ISERNIA

Art.1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni consultive o di studio, culturali e scientifiche istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Isernia.

Esse operano sotto il coordinamento e la supervisione del Consiglio dell'Ordine anche per il tramite del Consigliere Delegato.

Art.2 - Funzione delle commissioni

Le Commissioni consultive o di studio sono istituite dal Consiglio dell'Ordine, nell'ambito del raggiungimento dei propri fini istituzionali, per fornire pareri ed elementi di valutazione su qualsiasi materia che interessi l'esercizio della professione e per effettuare studi ed indagini in specifici settori e materie oggetto dell'attività professionale. Le materie e gli studi vengono individuate dal Consiglio.

Art.3 – Composizione e nomina

Il Consiglio determina il numero delle Commissioni e le materie di competenza secondo le esigenze dell'Ordine stesso e nomina i Presidenti delle singole commissioni.

Le Commissioni restano in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite.

Le Commissioni sono composte da un numero variabile di componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine, con un minimo di tre.

Le Commissioni possono essere composte non solo da iscritti all'Ordine, ma anche da esperti non iscritti che, data la loro particolare competenza ed autorevolezza, possono apportare rilevanza e qualificazione ai lavori oggetto di studio o ricerca.

Non possono essere nominati componenti di commissione gli iscritti che hanno subito provvedimenti disciplinari, salvi gli effetti della riabilitazione. I componenti decadono per effetto di sospensione o radiazione disciplinare.

Il Consiglio dell'Ordine, al fine di assicurare e mantenere il necessario rapporto di collegamento con le Commissioni, delega ad uno dei suoi componenti il compito di:

- riferire periodicamente sull'attività delle Commissioni;
- illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni dei gruppi di studio;
- presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni ed agli eventi che comprendano interventi e comunicazioni delle Commissioni.

Tutti gli incarichi relativi alle Commissioni sono a titolo gratuito, salvo quanto disposto dal successivo art.8 e non sono previsti rimborsi spese. Salvo che non sia Consigliere dell'Ordine, di regola, ciascun iscritto non può far parte di più due Commissioni di studio; tuttavia, ove il Consiglio dell'Ordine lo ritenga opportuno, ed in casi eccezionali, può nominarlo componente anche di altra Commissione.

Art. 4 – Compiti del Presidente

1. Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione e pertanto:

- a) formula di concerto con il Delegato un piano generale annuale che deve tenere conto delle priorità e delle eventuali urgenze stabilite dalle direttive del consiglio dell'Ordine;
- b) redige, con l'ausilio del Delegato il calendario annuale delle riunioni;
- c) presiede le riunioni, dirige le discussioni e pone ai voti le decisioni che non siano adottate ad unanimità. In caso di parità, prevale il voto espresso dal presidente;
- d) redige e sottoscrive, unitamente al segretario della Commissione, il verbale delle riunioni e ogni altro documento, parere ed elaborato depositati presso la Segreteria dell'Ordine;
- e) propone al Delegato l'acquisizione di pareri di esperti o la realizzazione di particolari studi o ricerche;
- f) cura, unitamente al segretario della Commissione, la redazione della relazione annuale dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la propria responsabilità, altri componenti della Commissione;
- g) predispone, per ogni attività o evento organizzati dalla Commissione, il budget che deve essere autorizzato specificamente dal Consiglio dell'Ordine.

2. Il Presidente, accertata la decadenza o le dimissioni di un componente, deve darne comunicazione al Consigliere Delegato per gli adempimenti di rito e per la sostituzione.

Art.5 - Comunicazione della nomina

La nomina deve essere comunicata ai componenti da parte della Segreteria dell'Ordine. L'iscritto, nominato in una commissione, deve far pervenire alla medesima Segreteria dell'Ordine, entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento della nomina, accettazione espressa.

Art.6 - Meriti e obblighi

Con la nomina e l'entrata in carica, il componente è tenuto a rispettare il presente regolamento e assume l'impegno di porre massima diligenza e cura nell'espletamento dell'incarico.

L'attività svolta dal componente è di servizio alla categoria ed agli iscritti. Eventuali inadempienze o palesi manifestazioni di disinteresse potranno comportare, previa opportuna valutazione da parte del Consiglio, decadenza dalla carica.

Al componente viene attribuito un credito formativo nella materia, secondo quanto previsto dal regolamento per la formazione continua obbligatoria, per ogni riunione fino ad un massimo di 10 crediti formativi annui, nei limiti ed alle condizioni illustrate al successivo art. 10.

La commissione dovrà produrre annualmente un elaborato su uno o più degli argomenti trattati e dovrà tenere un incontro informativo per gli iscritti, anche sotto forma di convegno, in cui uno o più componenti, potranno illustrare il lavoro svolto.

Art. 7 - Insediamento

Nella riunione di insediamento ogni Commissione deve eleggere il Segretario e ciascun componente presente deve sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, il presente regolamento.

Nella riunione successiva a quella di insediamento ciascuna Commissione predisporrà il programma dei lavori da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 8 - Spese di funzionamento

In linea generale l'attività svolta dalla Commissione non deve comportare oneri a carico del bilancio dell'Ordine.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dietro presentazione da parte del Presidente della Commissione del budget dello specifico studio e/o attività.

Possono essere previsti rimborsi spese per i componenti non iscritti all'Ordine facenti parte delle Commissioni per particolari meriti di competenza ed esperienza.

Art. 9 - Dimissioni e decadenza

Le dimissioni dalle cariche della Commissione devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine.

Se le dimissioni sono accettate dal Consiglio dell'Ordine e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale comunicazione scritta della loro accettazione (mail o pec o fax o raccomandata).

I componenti delle commissioni che, senza giustificato motivo da comunicare per iscritto, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni, decadono dall'incarico. La decadenza viene accertata dal Presidente della Commissione ai sensi del precedente art. 4 e pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, sentito l'interessato anche in contraddittorio con il proponente la decadenza.

La pronuncia di decadenza dovrà risultare dal verbale del Consiglio dell'Ordine e deve essere notificata all'interessato a mezzo pec o lettera raccomandata.

La decadenza interviene qualora la commissione non produca l'elaborato annuale e non tenga l'incontro di studio o approfondimento, salvo motivati impedimenti che ne giustificano il differimento.

Alla sostituzione o alla rinomina del Componente decaduto, o che è venuto a mancare per dimissioni o altra causa, provvede il Consiglio dell'Ordine. I nuovi componenti restano in carica sino alla scadenza della Commissione.

Art. 10 - Riunioni

La Commissione si riunisce presso la sede dell'Ordine, durante l'orario di ufficio di quest'ultimo, sulla base del calendario delle riunioni. Il calendario dovrà essere approvato dal Consiglio su proposta delle Commissioni per consentire all'Ordine di ottimizzare e organizzare l'utilizzo delle sale destinate alle Commissioni.

Il calendario deve essere depositato presso la Segreteria dell'Ordine al termine della riunione di insediamento. La data della riunione d'insediamento è fissata dal Consigliere Delegato e la sua convocazione è fatta per mail, pec o fax a firma dello stesso o in mancanza dal Segretario, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Le riunioni successive a quella d'insediamento saranno convocate dal Presidente di ciascuna Commissione a mezzo pec, mail, fax almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta.

La Commissione deve riunirsi di norma una volta al mese per almeno dieci riunioni complessive annue.

La riunione è valida se presente la maggioranza dei componenti. Nello svolgimento dei lavori le Commissioni si orientano nel rispetto delle indicazioni della maggioranza dei componenti, così come nel formalizzare proposte al Consiglio. In caso di parità prevale l'indicazione del Presidente, così come previsto dall'art.4 del presente regolamento.

Per ogni riunione dovrà redigersi un verbale, a cui devono essere allegati la convocazione ed il foglio presenze con i nomi degli intervenuti e le loro firme, che verrà depositato presso la Segreteria dell'Ordine al termine della riunione stessa, protocollandolo contestualmente.

I crediti verranno attribuiti sulla base delle risultanze del “riepilogo crediti” sottoscritto dal Consigliere Delegato, nella misura di un credito formativo per riunione fino ad un massimo di 10, secondo il regolamento per la formazione continua obbligatoria.

Dovrà essere presentata semestralmente al Consiglio dell'Ordine una relazione redatta e firmata dal Presidente della Commissione sull'attività svolta e sull'attività che si prevede di svolgere.

Art.11 - Quesiti

Le Commissioni risponderanno ai quesiti formulati degli iscritti che saranno ritenuti di maggior interesse per la categoria.

Art.12 - Proprietà ed utilizzo degli elaborati

Gli elaborati, i pareri, le note, i verbali e qualsiasi altro documento inerente e conseguente i lavori delle Commissioni sono di esclusiva proprietà del Consiglio dell'Ordine.

Spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine la decisione di effettuarne o meno la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria e le relative modalità.

In caso di pubblicazione sarà fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori della Commissione con eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo autore o degli autori.

Art.13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.